

LEGGE REGIONALE
"NORME IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI"

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Norme in materia di circoscrizioni comunali"

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni del territorio,
della denominazione e del ca
poluogo dei Comuni

La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Co
muni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali,
del capoluogo e della denominazione del Comune si effettua
no, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, con legge regiona
le.

Art. 2

Costituzione di nuovi Comuni

Le frazioni aventi almeno n. 2.000 abitanti residenti,
singole o associate - salvo casi speciali - appartenenti
ad uno o più Comuni, purché contermini, quando presentano,
per le condizioni dei luoghi, dell'aggregato umano, dello
sviluppo socio-economico, propri caratteri di autosufficien
za, di individualità e di omogeneità e abbiano interessi di
stinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono
essere costituiti in Comune autonomo, sempre che la parte
residua del Comune, da cui la frazione o le frazioni si di
staccano, conservi le condizioni di autosufficienza necessa
ria per l'espletamento dei servizi.

Il provvedimento della Regione deve essere preceduto dal
la consultazione delle popolazioni interessate o dal parere
espresso dal Consiglio Comunale.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 3

Distacco di frazioni

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro Comune contermini, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa frazione, sia eseguita la consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi, sempre che la parte residua del comune da cui la frazione si distacca, conservi l'autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi.

Art. 4

Riunioni di Comuni contermini

Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando i rispettivi Consigli Comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo, ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.

Art. 5

Modifica della circoscrizione
territoriale

I Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale, possono richiedere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini.

La Regione provvede con legge, sentiti i Consigli Comunali interessati.

Art. 6

Determinazione dei confini

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i Consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica, fissandone d'accordo le condizioni.

La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

In caso di mancato accordo, la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

Art. 7

Regolamento dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati.

In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

In ogni caso, nel provvedimento legislativo regionale che attiene a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.

Art. 8

Le modalità ed i termini della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale.


Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE

Augelli




I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 4 luglio
1973 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio re
gionale.

IL VICE PRESIDENTE

Augelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Augelli', with a long, sweeping flourish extending downwards and to the right.